



Legislatura 19^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 204 del 20/11/2024

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, nel riepilogare l'*iter* dell'esame in sede consultiva del provvedimento, ribadisce che la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti (pubblicata in allegato al resoconto), da lei predisposta in qualità di relatrice e già distribuita nella seduta di ieri ai Commissari, recepisce i rilievi formulati da tutti i Gruppi nel corso del dibattito. In particolare, viene sottolineata anche l'opportunità di procedere ad uno stralcio dell'articolo 25, al fine di consentire alla Commissione giustizia, attraverso l'esame in sede primaria, di valutarne la coerenza sistematica con le vigenti disposizioni del codice penale e del codice di rito.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP), nell'esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, invita la Commissione a valutare l'opportunità di formulare come condizioni i rilievi presenti nello schema di parere, al fine di conferire loro una maggiore incisività.

Preannuncia comunque, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il **PRESIDENTE** osserva che la formulazione di condizioni potrebbe rappresentare, per contro, un'eccessiva pressione politica nei confronti delle Commissioni di merito, a fronte di rilievi che hanno invece una natura specificatamente tecnica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere viene approvata.



Legislatura 19^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 204 del 20/11/2024

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo, ed i relativi emendamenti, premesso che:

l'intelligenza artificiale, intesa come un sistema automatizzato progettato per simulare l'intelligenza umana in modo da generare, dall'input che riceve, output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali e funzionare con livelli di autonomia variabili, rappresenta una sfida decisiva per il futuro di molti settori, con un grande impatto nei processi cognitivi ed operativi;

il rapido sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale sta cambiando in maniera radicale molti settori della conoscenza e delle attività umane, ed appare pertanto indispensabile un intervento normativo che ne regolamenti l'utilizzo;

la legislazione in materia di sistemi di intelligenza artificiale, pur nella consapevolezza dei rischi, non deve concretizzarsi in una esclusione aprioristica dello strumento ma invece definire precise linee guida per il suo utilizzo nel presupposto dell'unicità del lavoro intellettuale;

la cornice normativa deve assumere quale indicazione imprescindibile la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo e la loro assoluta tutela;

con specifico riferimento al settore della giustizia, le prospettive di regolamentazione devono garantire il rispetto dei principi che governano il processo (il contraddittorio, la parità delle parti, la corretta formazione della prova, l'autonomia del giudice, la motivazione dei provvedimenti), la imparziale ed efficace tutela dei diritti, la presunzione di innocenza;

considerato che:

il provvedimento, che si compone di ventisei articoli, introduce nell'ordinamento definizioni e principi generali in materia di intelligenza artificiale (articoli 2 e 3), intervenendo altresì in materia informazione e riservatezza dei dati personali (articolo 4), di sviluppo economico (articolo 5) e di sicurezza e difesa nazionale (articolo 7);

rilevato inoltre che, con specifico riguardo alle materie di competenza della Commissione:

il Capo II introduce disposizioni in materia di professioni intellettuali (articolo 12) e di uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nell'attività giudiziaria (articoli 13 e 14), mentre l'articolo 15 reca modifiche al codice civile e l'articolo 16 disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;

il Capo III, con l'articolo 22, reca una ampia delega al Governo in materia di intelligenza artificiale; in particolare, il comma 3 reca una delega per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, mentre il comma 5 definisce i principi e criteri direttivi della delega medesima, prevedendo: l'introduzione di strumenti - assistiti da un sistema di sanzioni effettive - in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; la revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente;

il Capo IV, con gli articoli 23 e 24 introduce disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore;

il Capo V con l'articolo 25 introduce una circostanza aggravante comune e circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto, nonché la nuova fattispecie delittuosa di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale;

valutato infine che:

sono molteplici le ricadute dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale sull'esercizio delle professioni giuridiche, ed in generale sull'attività di tutti gli operatori della giustizia;

i sistemi di intelligenza artificiale sono infatti già applicati al settore della giustizia, che potrebbe subire cambiamenti profondi sotto molteplici profili, in primo luogo con riferimento alla giustizia predittiva - con possibili effetti sulla trasparenza delle decisioni, sui nuovi scenari di responsabilità professionale e disciplinare, sui rischi e condizionamenti possibili delle parti - ma anche in relazione all'accertamento dei fatti di reato ed alla loro prevenzione;

la Commissione ha avviato, sin dal 23 novembre 2023, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia;

nel corso delle audizioni svolte in sede consultiva sul disegno di legge è emersa inoltre la necessità di precisare, con particolare riguardo all'attività giurisdizionale ed alla professione forense, i limiti dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale;

nell'ampio dibattito svolto si è evidenziato come in particolare i commi 3 e 5 dell'articolo 22 nonché l'articolo 25 dovrebbero essere esaminati nel merito dalla Commissione Giustizia in ragione del loro impatto sistematico sul diritto sostanziale penale e in generale sull'impianto processuale dei codici di rito civile e penale;

esprime parere favorevole sul testo con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all' articolo 1, valutino le Commissioni di merito di introdurre espressamente, tra le finalità della legge, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, in considerazione del livello di rischio di impatto che su di essi può avere l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- con riferimento all' articolo 3, valutino le Commissioni di merito di inserire tra i principi generali anche il diritto inviolabile della difesa;
- con riferimento all' articolo 4, comma 3, in relazione alla facoltà di opporsi ivi prevista che risulta limitativa, valutino le Commissioni di merito di prevedere espressamente, conformemente al diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza, la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti e intraprendere azioni in conformità a quanto previsto dalla normativa europea del Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto GDPR;
- con riferimento all' articolo 4, comma 4, in materia di trattamento dei dati personali del minore, valutino le Commissioni di merito di rafforzare la tutela del minore nell'ambito dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale con l'introduzione di requisiti più chiari e stringenti per l'espressione del consenso del minore, tenuto conto sia del diverso grado di maturità dello stesso - distinguendo tra gli infraquattordicenni e gli ultraquattordicenni - nonché delle diverse classi di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale già previste dal Regolamento UE 2024/1689 anche in relazione alla finalità concreta del trattamento;
- con riferimento all' articolo 12, comma 1, valutino le Commissioni di merito di specificare il termine di «prevalenza» del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;
- con riferimento all' articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito di meglio precisare le modalità della comunicazione al cliente dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo che la comunicazione sia resa dal professionista in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione, al destinatario della prestazione intellettuale il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale e con la precisazione che, in ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema e che risulta vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24;
- con riferimento all' articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito di specificare che la comunicazione costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto; inoltre sarebbe opportuno indicare che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale. Al riguardo, valutino le Commissioni di merito di precisare altresì che, per garantire l'osservanza della disposizione per le professioni ordinistiche, che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione;

- con riferimento all' articolo 14, comma 1, valutino le Commissioni di merito di prevedere in capo al Ministero della Giustizia una competenza certificativa e di sorveglianza dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, al fine di assicurare concretezza ed effettività alla funzione di controllo, con eventuali sanzioni per l'utilizzo di sistemi non certificati;
- con riferimento all' articolo 14, comma 1, valutino le Commissioni di merito di prevedere che il Ministero della Giustizia, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, acquisisca i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense ovvero la previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative;
- con riferimento all' articolo 15, in relazione alle modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del Tribunale, valutino le Commissioni di merito - anche per evitare eccezioni processuali di incompetenza - di precisare che rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale non solo tutte le cause che hanno ad oggetto il funzionamento o l'uso di un sistema di intelligenza artificiale ma anche tutte quelle direttamente o indirettamente connesse al funzionamento e all'uso di un sistema di intelligenza artificiale, come ad esempio quelle relative alle controversie in materia di risarcimento del danno conseguente a lesione dell'immagine di un individuo o alla lesione del diritto d'autore;
- con riferimento all'articolo 22, commi 3 e 5, che recano rispettivamente la delega al governo ed i relativi principi e criteri direttivi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, valutino le Commissioni di merito lo stralcio delle predette disposizioni in ragione della loro autonoma rilevanza normativa, al fine di consentirne il più ampio approfondimento nella sede di merito della Commissione Giustizia;
- con riferimento all'articolo 25, che modifica il codice penale introducendo una circostanza aggravante comune, diverse circostanze aggravanti ad effetto speciale ed un nuovo reato relativo all'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, valutino le Commissioni di merito lo stralcio delle predette disposizioni in ragione della loro autonoma rilevanza normativa, per consentirne il più ampio approfondimento nella sede di merito della Commissione Giustizia, anche al fine di elaborare una normativa organica in relazione a tutti i tipi di reati che possono essere commessi con l'intelligenza artificiale;

esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, segnalando in particolare l'opportunità di valutare le proposte di modifica che recepiscono le osservazioni sul testo formulate dalla Commissione.